

Bruxelles, 10 febbraio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0011 (COD)**

5455/16
ADD 1 REV 1

**DATAPROTECT 3
JAI 44
MI 27
DIGIT 2
DAPIX 13
FREMP 5
COMIX 39
CODEC 55**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15321/15
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura] - Accordo politico = Dichiarazioni dell'Austria e della Commissione

Si riportano di seguito per le delegazioni le dichiarazioni che la delegazione austriaca e la Commissione rispettivamente desiderano siano iscritte nel processo verbale della sessione del Consiglio del 12 febbraio 2016, nella quale sarà adottato l'accordo politico sulla proposta in oggetto.

Dichiarazione della delegazione austriaca:

L'Austria ha sempre cercato di contribuire ad un regolamento che rispetti i diritti fondamentali, ma che tenga altresì conto degli interessi delle imprese affinché il risultato sia anche realizzabile nella pratica.

Per molti problemi è stata trovata una soluzione adeguata. Purtroppo riteniamo che alcune questioni importanti rimangano insolute.

Tra l'altro, il testo di compromesso finale non offre un approccio coerente per quanto riguarda l'interazione tra il principio di limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il requisito di una base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, da un lato, e la "verifica di compatibilità" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dall'altro. L'applicabilità pratica degli articoli 5 e 6 nel suo complesso è dunque incerta.

L'Austria rimane inoltre del parere che imporre l'onere della prova all'interessato, come previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), sia in contrasto tanto con la finalità di protezione del regolamento quanto con la finalità dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali.

Nella sua nota per la 3396^a sessione del Consiglio (DS 1384/15) l'Austria ha citato altre questioni fondamentali da risolvere. Al fine di evitare ripetizioni, l'Austria rimanda ai punti da 2 a 7 e al punto 10 di tale nota, che restano tuttora validi.

Nel complesso, l'Austria si rammarica pertanto di non essere in grado di approvare il testo di compromesso finale proposto.

Dichiarazione della Commissione:

La Commissione si rammarica per la modifica della sua proposta iniziale attraverso la soppressione dei considerando 136, 137 e 138 relativi all'acquis di Schengen. La Commissione ritiene che, in particolare per quanto riguarda i visti, i controlli alle frontiere e il rimpatrio, il regolamento generale sulla protezione dei dati costituisca uno sviluppo dell'acquis di Schengen per i quattro Stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo di detto acquis.